



COMUNE DI RIGOLATO
PROVINCIA DI UDINE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LE
OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE**

(ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 come
modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 566 del
28.12.1993)

Sommario

- CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 01 - Oggetto del regolamento
- Art. 02 - Gestione del servizio
- Art. 03 - Funzionario responsabile
- Art. 04 - Soggetti attivi e passivi
- Art. 05 - Oggetto della tassa
- Art. 06 - Occupazioni permanenti e temporanee
- Art. 07 - Graduazione della tassa: classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 507/93
- Art. 08 - Distributori di carburante e di tabacchi: classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 507/93
- Art. 09 - Criteri di misurazione dell'area occupata
- Art. 10 - Tassa per le occupazioni temporanee: graduazione in rapporto alla durata
- Art. 11 - Tariffe
- Art. 12 - Maggiorazioni e riduzioni
- Art. 13 - Denuncia e versamento della tassa
- Art. 14 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

- CAPO II - CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 15 - Disposizioni generali
- Art. 16 - Richiesta di occupazioni di spazi ed aree pubbliche
- Art. 17 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 18 - Procedimento per il rilascio delle concessioni
- Art. 19 - Contenuto della autorizzazione o concessione
- Art. 20 - Esposizioni di merce
- Art. 21 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici
- Art. 22 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 23 - Esecuzione di lavori ed opere
- Art. 24 - Occupazione di spazi sottostanti e soprastanti il suolo pubblico
- Art. 25 - Autorizzazione ai lavori
- Art. 26 - Occupazioni con ponti, steccati, pali, ecc.
- Art. 27 - Occupazione con tende e tendoni

- Art. 28 - Affissioni
- Art. 29 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio
- Art. 30 - Passi carrabili: definizione (*ESENTI*)
- Art. 31 - Autorizzazione alla costruzione di un passo carrabile
- Art. 32 - Riconoscimento del passo carrabile
- Art. 33 - Accessi dei passi carrabili
- Art. 34 - Divieto temporaneo di occupazione
- Art. 35 - Prescrizione per le occupazioni
- Art. 36 - Decadenza della concessione
- Art. 37 - Revoca della concessione
- Art. 38 - Occupazioni abusive: rimozione dei materiali
- Art. 39 - Rinnovo delle concessioni
- Art. 40 - Esenzioni
- Art. 41 - Esclusioni

- CAPO III - CONTENZIOSO E SANZIONI

- Art. 42 - Contenzioso
- Art. 43 - Sanzioni

- CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 44 - Rinvio ad altre disposizioni
- Art. 45 - Variazioni al Regolamento (*importante*)
- Art. 46 - Pubblicità del Regolamento
- Art. 47 - Entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1 - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Rigolato si osservano le norme contenute nel presente Regolamento.

2 - Le disposizioni in esso contenute sono disciplinate in base al Capo II, artt. dal n. 38 al 57 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 così come integrato con D. Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566.

Art. 2

Gestione del servizio

1 - Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito come previsto dall'art. 52 del L. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3 lett. c), della legge 08.06.1990, n. 142;
- c) in concessione a ditta iscritta all'alvo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D. Lgs. n. 507/1993.

2 - Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c), il Consiglio Comunale, nella deliberazione, dovrà approvare anche il relativo statuto o capitolato.

Art. 3

Funzionario responsabile

1 - Il Comune, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario responsabile.

2 - Allo stesso funzionario sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

3 - Il predetto funzionario, inoltre:

- a) sottoscrive le richieste, gli avvisi e tutti i provvedimenti relativi alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- b) dispone i rimborsi;
- c) predispone la formazione, la pubblicazione, la consegna per il visto di esecutorietà, l'emissione e la riscossione del ruolo per la riscossione coattiva della tassa in questione.

4 - Il funzionario responsabile, a suo giudizio, provvederà ad evidenziare esigenze concernenti:

- a) l'organizzazione del personale;
- b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili ed attrezzature e proporrà tutte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

5 - Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di determinazione, dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua.

Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

6 - Il funzionario responsabile, previa dichiarazione della Giunta Comunale, predisporrà apposita relazione annuale.

7 - Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni dei comma precedenti spettano al concessionario.

Art. 4 **Soggetti attivi e passivi**

1 - La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

Art. 5 **Oggetto della tassa**

1 - Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo I D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2 - Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, come definito al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3 - Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

4 - Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato.

Art. 6 **Occupazioni permanenti e temporanee**

1 - Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

2 - Le occupazioni permanenti sono quelle di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

3 - Le occupazioni temporanee sono quelle di durata inferiore all'anno.

4 - Ai soli fini dell'applicazione della tassa, sono considerate occupazione temporanee, da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito, ancorché uguale o superiore all'anno.

Art. 7
Graduazione della tassa
(Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche ai sensi
dell'art. 47 D.Lgs. n. 507/1993).

1 - La tassa è graduata in base a quanto disposto dall'art. 42 del D.Lgs. n. 507/1993, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

2 - A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia riunitasi in data 23.12.1994, il territorio comunale è stato classificato in n. 2 (due) categorie, come si evince dall'elenco allegato al presente regolamento.

3 - L'elenco di classificazione di cui al precedente comma è pubblicato per 15 (quindici) giorni all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, come previsto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 8
Distributori di carburanti e tabacchi
(Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche ai sensi
dell'art. 48 D.Lgs. n. 507/1993).

1 - Il territorio comunale, ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori di carburante e sugli apparecchi automatici per la distribuzione automatica dei tabacchi, è diviso in zone a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

2 - A tale effetto, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 507/1993, la suddivisione del suolo del Comune di Rigolato - rientrando lo stesso nella classe V° - è la seguente:

- a) centro abitato;
- b) zona limitrofa;
- c) sobborghi e zone periferiche;
- d) frazioni.

Art. 9
Criteri di misurazione della tassa

1 - La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o metri lineari.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

2 - Per i passi carrabili la tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

3 - Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9 (nove).

L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

4 - Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

5 - Le superfici eccedenti i mille metri quadri sono calcolate in ragione del 10 per cento.

6 - Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

7 - La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto indipendentemente dal rilascio della concessione o autorizzazione.

8 - Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

9 - Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'Ar. 46 del. n. 507/1993, nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

10 - Ove tende e simili siano poste a copertura dei banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

11 - I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

12 - Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa di categoria superiore.

13 - La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

14 - La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali quando siano a filo con il manto stradale ed in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Art. 10

Tassa per le occupazioni temporanee (graduazione in rapporto alla durata).

1 - Ai fini del disposto dell'art. 45 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

DURATA OCCUPAZIONE
Fino a 12 ore
Oltre le 12 ore e fino a 24 ore
Fino a 14 giorni
Oltre i 14 giorni

MISURE DI RIFERIMENTO
Tariffa ridotta del 10%
Tariffa intera
Tariffa intera
Tariffa ridotta del 50%

Art. 11

Tariffe

1 - Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. n. 507/1993 e del presente Regolamento, con le relative maggiorazioni e riduzioni previste.

2 - Un esemplare della tariffa deve essere sposto nell'ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

3 - Per le occupazioni permanenti, la tassa è annuale: ad ogni anno corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

4 - Per le occupazioni temporanee, la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 7 e 8 del presente Regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni in base a tariffe giornaliere.

Art. 12 Maggiorazioni e riduzioni

1 - Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'Art. 46 del D.Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta del 50%;

b) per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta del 50%;

c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta del 90%;

d) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta del 50%;

e) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'Art. 46 del D.Lgs. 507/1993, la tariffa è ridotta del 50%;

f) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è aumentata del 20%;

g) per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune la tariffa è ridotta del 70%;- (abrogato con n° 51/CC/97)

Art. 13 Denuncia e versamento della tassa

➔ 1 - Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2 - La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici.

3 - La denuncia deve contenere:

- a) gli estremi identificativi del contribuente;
- b) gli estremi dell'atto di concessione;
- c) la superficie occupata;
- d) la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione;
- e) la misura di tariffa corrispondente;
- f) l'importo complessivamente dovuto.

4 - Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

5 - L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

6 - In mancanza di variazioni nelle occupazioni, quindi, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno utilizzando l'apposito modello di c/c postale.

7 - Qualora, invece, si verifichino delle variazioni nelle occupazioni, la relativa denuncia ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

8 - Per le occupazioni temporanee, l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente è da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 (un) mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento può essere effettuato mediante versamento diretto.

9 - Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 507/1993, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

10 - Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze.

11 - L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Art. 14

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1 - L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi desunti dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei 6 (sei) mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti.

L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune ed accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente art. 13, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione.

2 - L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce in caso di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento in

entro
6
mesi

rettifica delle denunce nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa nonché le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di 60 (sessanta) giorni per il pagamento.

3 - Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che di ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4 - Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5 - La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione.

Si applicano, inoltre, le disposizioni indicate all'art. 2752 del Codice Civile.

6 - I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

7 - Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione delle stesse.

Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora nella misura prevista dalla legge.

CAPO II - CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 15 Disposizioni generali

1 - Il presente capo del Regolamento disciplina le concessioni per le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

2 - Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 16 Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

1 - E' fatto divieto occupare il suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale.

2 - Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare apposita domanda al Comune.

3 - La domanda, redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio protocollo del Comune.

4 - In caso di trasmissione tramite il servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

5 - La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale del richiedente;
- b) il codice fiscale del richiedente;
- c) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare;
- d) l'oggetto dell'occupazione e i motivi a fondamento della stessa;
- e) la durata dell'occupazione e la sua dimensione;
- f) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici e le modalità d'uso;
- g) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento.
- h) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese si sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

6 - La domanda deve essere corredata della documentazione tecnica relativa.

Il richiedente è tenuto inoltre a produrre tutti i dati e documenti richiesti dall'ufficio comunali necessari ai fini dell'esame della domanda stessa.

7 - Anche nel caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo di massima dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

8 - L'obbligo della richiesta ricorre anche quando l'occupazione sia esente da tassa.

9 - Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.

E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 17 **Occupazioni d'urgenza**

1 - Onde poter far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio che viene rilasciato a sanatoria.

2 - In tal caso, oltre alla denuncia intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale.

3 - L'ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 44 del presente Regolamento.

4 - Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione, si fa rinvio a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada.

Art. 18

Procedimento per il rilascio delle concessioni

1 - Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto di presentazione o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della legge n. 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento steso, nonché le altre notizie previste dal Regolamento sul procedimento amministrativo.

2 - Ai sensi dell'art. 2 della legge 07.08.1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma, è fissato in 2 (due) mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 2 (due) mesi.

3 - In caso di diniego questo viene comunicato nei termini medesimi con l'indicazione dei motivi del diniego stesso.

Art. 19

Contenuto della concessione o autorizzazione

1 - L'autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico.

2 - Nell'atto di concessione o autorizzazione (scrittura privata o contratto) saranno indicate:

- a) le generalità ed il domicilio del concessionario;
- b) la durata della concessione;
- c) la ubicazione e la superficie dell'area concessa;
- d) eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

3 - In tutti i casi, la concessione o autorizzazione viene sempre accordata:

- a) a termine, per la durata massima di anni 29 (ventinove);
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione, dalle opere o dai depositi permessi;
- d) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni.

4 - Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

5 - Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono state rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

6 - Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 20

Esposizione di merce

1 - L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di pubblico passaggio, è soggetta a concessione comunale.

Art. 21
Mestieri girovaghi e mestieri artistici

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc...) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2 - La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Art. 22
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1 - Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.

2 - *"La sosta su aree pubbliche per l'esercizio in forma itinerante è soggetta ad imposizione. La tassazione, in tale ipotesi, non riguarda le eventuali soste effettuate dall'ambulante lungo il percorso, ma quelle che risultano all'atto di autorizzazione medesimo, poiché le aree utilizzate, nei limiti di tempo temporali stabiliti, rappresentano, in concreto, punti di riferimento dell'attività commerciale."*

Art. 23
Esecuzione di lavori e di opere

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrisco, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art. 24
Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1 - Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc... nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.

2 - L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc...

Art. 25
Autorizzazione ai lavori

1 - Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 26
Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc...

1 - Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc... sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni

occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 (sei) ore.

Art. 27 **Occupazione con tende e tendoni**

1 - Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato, deve essere richiesta l'autorizzazione comunale.

2 - Per ragioni di arredo urbano, l'autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

Art. 28 **Affissioni**

1 - Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 29 **Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio**

1 - Le concessioni o autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni della Legge 28.03.1991, n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 dd. 04.06.1993.

2 - Il Sindaco, con propria ordinanza, individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.

3 - E' in facoltà dell'autorità competente, vietare l'uso dei banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata la concessione.

Art. 30 **Passi carrabili - Definizione**

1 - Per passo carrabile si intende quel manufatto, costituito generalmente da listoni di pietra o altro materiale (marmo, ecc.) o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi e, comunque, una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alle proprietà private.

Art. 31 **Autorizzazione alla costruzione di un passo carrabile**

1 - Senza la preventiva autorizzazione del Comune di cui all'art. 25 del presente Regolamento Comunale non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli già esistenti.

2 - Per il rilascio della relativa autorizzazione si richiamano gli articoli di cui al Capo II del presente Regolamento.

Art. 32
Riconoscimento del passo carrabile

esenti

1 - Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa.

2 - Il segnale in questione è fornito dal competente ufficio comunale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a rimborso spese.

OK

Art. 33
Accessi dei passi carrabili

esenti

1 - L'applicazione della tassa relativa ai passi carrabili trova disciplina nell'art. 44, commi da 4 a 11 del D.Lgs. n. 285 dd. 30,04,1992, integrato dal Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 dd. 16,12,1992.

Art. 34
SOSPENSIONE Divieto temporaneo di occupazione

1 - Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

2 - Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

3 - Il concessionario non potrà opporsi o richiedere indennizzi.

Art. 35
Prescrizione per le occupazioni

1 - L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

2 - E' vietato ai concessionari di alterare in qualsiasi modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino.

3 - A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo, il Comune specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

SI PUO'

4 - Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

5 - I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

6 - Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

Art. 36 **Decadenza della concessione**

1 - Il concessionario incorre nella decadenza della concessione o autorizzazione qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento.

2 - Il concessionario incorre altresì nella decadenza della concessione o dell'autorizzazione per i seguenti motivi:

- a) mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- b) reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente Regolamento o nella concessione stessa, da parte del concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti;
- c) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli;
- d) allorché non si sia avvalso, nei 6 (sei) mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
- e) qualora avvenga il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione.

3 - Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la "revoca della concessione".

Art. 37 **Revoca della concessione**

1 - L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione concessa per l'occupazione di suolo pubblico qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni.

2 - Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3 - La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

4 - Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

5 - Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.

6 - Il provvedimento di revoca per necessità di pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

7 - La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Art. 38

Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

1 - Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate.

2 - Le occupazioni abusive sono passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

3 - Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi.

4 - Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

Art. 39

Rinnovo delle concessioni

1 - Le concessioni o autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza.

2 - Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i limiti stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di presentare almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.

3 - Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Art. 40

Esenzioni

1 - Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stata stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

Art. 41 Esclusioni

1 - Sono escluse dalla tassa:

a) i balconi, le verande, i bow-windows e simili infissi di carattere stabile;

b) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile degli Enti di cui all'art. 38, comma 5 del Decreto Legislativo n. 507/1993;

c) i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

CAPO III CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 Contenzioso

1 - Contro gli atti di accertamento del Comune, che emette apposito avviso, il contribuente può predisporre gli strumenti di difesa che la legge gli consente.

Art. 43 **Sanzioni**

1 - Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 507/1993.

2 - Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al cento per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

3 - Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al venti per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

4 - Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 50, comma 1 del Decreto Legislativo n. 507/1993, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al cinquanta per cento e al dieci per cento.

5 - Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dalla legge per ogni semestre compiuto.

CAPO IV **NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 44 **Rinvio ad altre disposizioni**

1 - Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 45 **Variazioni del Regolamento**

1 - L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

2 - Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro 30 (trenta) giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 46
Pubblicità del Regolamento

1 - Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 47
Entrata in vigore

1 - Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione dopo l'avvenuto esame senza rilievi da parte dell'Organo di controllo, e ciò a termini dell'art. 50, comma 3 dello Statuto del Comune di Rigolato.

TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA TASSA

*(art. 42 D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 28
dicembre 1993, n. 566)*

1° Categoria:

- Piazza M.O. Durigon;
- Piazza della Fontana (via della Repubblica);
- Piazza del Municipio;
- Piazze delle frazioni.

2° Categoria:

Rimanenti strade comunali.